

Per quanto riguarda la struttura della scheda, si è ritenuto di ridurre gli oneri da informazione gravanti sui fondi prevedendo, accanto a una parte fissa della scheda contenente le informazioni, per così dire, a più lento rigiro (caratteristiche del fondo, tipologia della contribuzione e delle prestazioni), una parte mobile riferita ai risultati di gestione e, quindi, soggetta a periodici aggiornamenti. Tale parte della scheda utilizzerà la sezione della comunicazione periodica agli iscritti che fornisce notizie sull'andamento della gestione.

Per quanto riguarda i contenuti, in particolare, si è eliminato il riferimento al limite massimo delle spese amministrative sia perché, essendo tale limite rimesso alla delibera del consiglio di amministrazione, ciò avrebbe potuto comportare frequenti modifiche della scheda, sia in quanto nella parte mobile saranno riportate, a regime, le spese effettivamente sostenute.

5.5 La comunicazione agli iscritti

Sempre nel febbraio del 1999, la Commissione ha emanato le norme in materia di trasparenza nei rapporti con gli iscritti, secondo quanto previsto innanzitutto dall'articolo 17, comma 2, lettera h, del decreto legislativo 124/1993, nonché ribadito in più punti dello stesso decreto e della normativa secondaria.

In linea con quanto si era sperimentato in materia di disposizioni contabili e di bilancio, anche la comunicazione agli iscritti è stata sottoposta in una versione provvisoria agli operatori interessati al fine di disporre di un vaglio critico prima della definitiva approvazione, intervenuta, come detto, il 10 febbraio scorso.

Le disposizioni si applicano ai fondi in regime di contribuzione definita di tipo negoziale e aperto (con dovuti adattamenti) e sono riferite agli iscritti attivi, per i quali il fondo si trova nella fase di accumulo dei contributi. Non riguardano ancora, quindi, i fondi a prestazione definita e i fondi preesistenti.

L'obiettivo della comunicazione è duplice: informare gli iscritti sull'andamento della gestione complessiva del fondo pensione (più dettagliatamente descritta dai documenti di bilancio) e sugli aspetti relativi alla propria posizione individuale (contributi versati, quote assegnate e relativo controvalore). Accanto a una sezione di informazioni generali (riferita agli aspetti strutturali del fondo pensione), sono quindi presenti una sezione sull'andamento della gestione (quella che costituirà la parte mobile della scheda informativa) e una sezione di dati relativi all'iscritto.

La comunicazione è predisposta con cadenza annuale e, riferita, di norma, a un periodo coincidente con l'ultimo esercizio. Deve essere trasmessa entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Questa cadenza ampia è stata integrata dalla previsione di una informativa anche infrannuale sui contributi versati per agevolare da parte dei lavoratori tempestivi riscontri; un'informativa per cui la Commissione, valutando anche connessi problemi di costo, ha esplicitamente riconosciuto l'utilità di mezzi di diffusione telematici. Nel complesso queste informazioni sono state ritenute soddisfacenti. Ciò è stato specificato anche al fine di chiarire che deve essere oggetto

di un'attenta valutazione da parte dei fondi la possibilità di procedere a scadenze più brevi alla diffusione di informazioni puntuali quali l'andamento del valore della quota. Nel non precludere questa possibilità, ma nel circondarla di particolari cautele quanto agli oneri che essa induce e alle possibili distorsioni informative generate dalla presentazione di dati relativi ai soli rendimenti a breve, la Commissione ha voluto richiamare l'attenzione sulla specifica natura dei fondi pensione e, in particolare, sulla prospettiva di medio-lungo periodo in cui devono essere più correttamente valutati i loro risultati.

Le disposizioni che riguardano strettamente il contenuto della comunicazione hanno prefigurato uno schema più ampio di un semplice estratto conto, pur ritenendosi di non dover appesantire oltre misura uno strumento che deve conservare, anche in relazione alla più ampia informativa di bilancio, le caratteristiche di una informativa più immediatamente fruibile da un lettore non tecnico. Un lettore, peraltro, che dovrà essere in grado, nel caso dei fondi negoziali, di partecipare, direttamente o indirettamente, alla vita del fondo, e, in tutti i casi, di esercitare consapevolmente delle scelte. In questa prospettiva debbono, quindi, leggersi talune delle informazioni fornite nella sezione A), quali l'indicazione dei soggetti con cui sono stipulate le convenzioni di gestione finanziaria e la sintetica indicazione delle linee di indirizzo, ovvero nella sezione B), ove si richiede un breve commento sui risultati economici ottenuti anche in confronto al *benchmark* prescelto.

5.6 L'interpretazione delle norme

Nel corso del 1998 e nei primi mesi del 1999 è continuata e si è accentuata l'attività di interpretazione normativa da parte della Commissione, finalizzata a fornire orientamenti e indicazioni operative ai soggetti interessati.

Tale attività, che si pone in linea parallela rispetto a quella di diretta regolamentazione, è stata rivolta sia ai soggetti legittimati a porre in essere nuove iniziative e programmi di previdenza complementare, sia ai titolari di forme pensionistiche preesistenti, avuto particolarmente riguardo alle necessità di adeguamento di tali forme sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 124/1993.

Nell'esercizio di tale attività, la Commissione ha privilegiato l'emanazione di orientamenti di carattere generale, formulati avendo presenti le specifiche questioni ad essa sottoposte e diffusi nei modi più ampi, in taluni casi anche attraverso organismi di categoria.

Questo metodo, già sperimentato nell'emanazione degli orientamenti in materia statutaria e regolamentare, finalizzati a fornire un utile riferimento agli operatori in ordine al contenuto minimo e all'articolazione degli statuti dei fondi negoziali e dei regolamenti dei fondi aperti, nonché degli orientamenti interpretativi per i fondi preesistenti, ha trovato seguito in una serie di documenti elaborati dalla Commissione.

Particolarmente avvertita da parte degli operatori è risultata l'esigenza di chiarimenti e indicazioni concrete in materia di requisiti di professionalità e onorabilità dei componenti gli organi di amministrazione e controllo e dei responsabili dei fondi. A tal fine, la Commissione ha diffuso orientamenti interpretativi in ordine ai requisiti di professionalità degli esponenti degli organi, ha elaborato schemi e modelli di verbali degli organi di amministrazione per la verifica dei predetti requisiti di professionalità e di quelli di onorabilità, ha dettato criteri interpretativi circa la disciplina delle incompatibilità ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro del tesoro 703/1996, ha fornito precisazioni e chiarimenti circa la normativa applicabile in via transitoria ai componenti degli organi di controllo che non siano formalmente in possesso della qualifica di revisori contabili.

Si è inoltre reso necessario, anche alla luce delle incertezze applicative riscontrate, dettare e diffondere indicazioni operative relativamente alle modalità di istituzione delle forme pensionistiche complementari per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, nonché circa i contenuti minimi delle relative fonti istitutive.

La Commissione ha poi fornito chiarimenti, sempre attraverso orientamenti di carattere generale, in materia di contabilità dei fondi pensione negoziali, con particolare riguardo al tema della rappresentazione contabile delle quote di iscrizione o associative, e aperti.

Le modalità, anche temporali, di realizzazione del complessivo schema organizzativo dei fondi pensione negoziali previsto dalla legge ha determinato la necessità di indicazioni generali anche sul tema dell'impiego della liquidità dei fondi nelle more della stipula delle convenzioni di gestione, argomento sul quale, data la stretta connessione con le disposizioni del decreto del Ministro del tesoro 703/1996, la Commissione ha ritenuto necessario acquisire anche l'opinione del predetto dicastero.

Accanto agli orientamenti interpretativi di carattere generale, che, oltre a svolgere una funzione di indirizzo complessivo, hanno consentito di rispondere ad un buon numero di specifici quesiti sottoposti all'attenzione della Commissione, si è sviluppata, particolarmente nel secondo semestre del 1998 e nei primi mesi del 1999, un'attività di riscontro a singole questioni formulate dagli operatori.

Per quanto concerne, in particolare, le questioni connesse all'area dei destinatari dei fondi preesistenti, la Commissione ha maturato orientamenti che tendono a contemperare il rispetto delle norme e dei principi del decreto legislativo 124/1993 circa le modalità di realizzazione di forme di previdenza complementare e la salvaguardia delle situazioni determinatesi sulla base del libero esercizio dell'autonomia negoziale in assenza di una vincolante normativa di settore.

Ancora in tema di fondi preesistenti sono emerse all'attenzione della Commissione tematiche connesse alla possibilità di riconoscere lo status di "vecchio iscritto" a forme di previdenza complementare in situazioni non facilmente riconducibili agli schemi avuti presente dalla legge, alle modalità di trasferimento di posizioni individuali e, più in generale, di realizzazione di modifiche statutarie tendenti all'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 124/1993.

Sempre in forma di risposte a quesiti sono state fornite indicazioni in merito a nuove iniziative, ad esempio con riguardo alle problematiche applicative connesse all'articolo 9, comma 2, della legge 335/1995 e ai vincoli che tale norma pone, in

chiave transitoria, alla realizzazione di accordi collettivi finalizzati all'adesione a fondi aperti e, in genere, circa le possibili opzioni consentite dalla legge alle fonti istitutive previste dall'ordinamento di settore.

In altri casi, ancora, i quesiti formulati hanno consentito alla Commissione di prendere cognizione di problematiche non facilmente risolubili a livello interpretativo, ma che possono utilmente formare oggetto di riflessioni propositive *de iure condendo*.

6. Le linee di indirizzo per il 1999

6.1 Il completamento del quadro regolamentare

L'avvio dell'attività di vigilanza sui fondi preesistenti secondo i relativi piani di attività e le informazioni pervenute alla Commissione circa la tipologia e la consistenza degli investimenti realizzati da questi fondi consentiranno nel corso dell'anno di assumere un ruolo attivo nella elaborazione delle specifiche disposizioni che, a stregua dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 124/1993, il Ministro del tesoro, d'intesa con la Commissione, emana per consentire agli stessi fondi di adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 4-*quinquies* e 5 dell'articolo 6 del medesimo decreto.

Le attese indicazioni del Ministero del lavoro in tema di prestazione definita consentiranno alla Commissione di procedere agli adempimenti di competenza.

Entro l'anno può prevedersi l'elaborazione degli schemi relativi alla fase di erogazione del bilancio dei fondi a contribuzione definita e lo schema tipo di bilancio tecnico attuariale.

L'elaborazione delle disposizioni in materia di bilancio dei fondi preesistenti potrà avviarsi nella seconda parte dell'anno. Questi fondi presentano caratteristiche strutturali e organizzative peculiari rispetto ai fondi di nuova istituzione e, inoltre, molto differenziate. Possono, infatti, distinguersi soggetti con personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile (associazioni e fondazioni), associazioni non riconosciute e fondi a rilevanza interna costituenti patrimonio separato ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile e già evidenziati in bilancio o in corso di evidenziazione nello stato patrimoniale del bilancio. Il citato decreto del Ministro del tesoro da emanare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, costituirà al riguardo un ulteriore e indispensabile punto di riferimento.

Entro l'anno potrà anche verificarsi l'effettiva necessità di avviare l'elaborazione dei criteri per l'erogazione diretta delle rendite.

6.2 La vigilanza e i piani di attività per i fondi preesistenti

Continuerà nel corso del 1999 l'impegno della Commissione nelle attività di verifica sottese al rilascio delle autorizzazioni, alla raccolta delle adesioni e all'esercizio dell'attività per i fondi negoziali, alla costituzione e all'esercizio dell'attività per i fondi aperti. Continueranno di riflesso le iscrizioni all'albo dei fondi di nuova istituzione. La eccezionale mole di lavoro affrontata nel 1998 consentirà di ricondurre progressivamente questa attività, che rimane ancora consistente nel 1999, nei limiti di un impegno ordinario per l'anno successivo.

Avviando l'attività di iscrizione all'albo dei fondi preesistenti, si tratterà di predisporre i primi piani di vigilanza da comunicarsi al Ministro del lavoro a stregua dell'articolo 18, comma 6 *bis*, del decreto legislativo 124/1993.

Come già rilevato, l'articolo 59, comma 40, della legge 449/1997 ha integrato il decreto legislativo 124/1993 prevedendo che l'attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche preesistenti sia avviata dalla Commissione secondo piani di attività differenziati temporalmente.

Con tale disposizione, il legislatore ha riconosciuto la gravosità del compito di esercitare controlli nei confronti di un insieme costituito da centinaia di soggetti caratterizzati da grande eterogeneità delle caratteristiche strutturali e operative.

La Commissione ha in programma di definire i piani di attività effettuando una classificazione dei fondi basata su criteri oggettivamente determinati. In fase di prima definizione dei piani, esaminate le comunicazioni effettuate dai fondi preesistenti, la Commissione si è orientata nel senso di individuare i fondi preesistenti da assoggettare con priorità alla propria vigilanza privilegiando un criterio di tipo dimensionale.

Nella prima metà dell'anno in corso, pertanto, la Commissione ha in programma di emanare un insieme di provvedimenti, tra loro coordinati, atti da una parte a realizzare l'iscrizione di diritto all'albo dei fondi preesistenti, e, dall'altra, a definire i piani di attività di vigilanza sulla base di un criterio che realizzi la finalità di massimizzare, tenuto conto delle risorse disponibili, l'area della previdenza complementare sottoposta nell'immediato ai propri controlli.

L'iscrizione all'albo dei fondi preesistenti, che costituisce comunque il presupposto necessario per l'attivazione dei controlli di competenza della Commissione, verrà effettuata per gruppi di fondi via via che si concluda l'attività istruttoria di verifica della sussistenza dei requisiti di iscrivibilità. Per quanto concerne l'iscrizione all'albo dei fondi preesistenti interni a banche e compagnie di assicurazione, la cui vigilanza è di competenza rispettivamente della Banca d'Italia e dell'Isvap, l'attività istruttoria si svolge in collaborazione con le citate Autorità.

Nella individuazione delle forme pensionistiche da sottoporre con priorità alla vigilanza della Commissione, i menzionati criteri oggettivi sulla base dei quali sono definiti i piani di vigilanza saranno integrati dalla valutazione delle segnalazioni effettuate dagli organi amministrativi e di controllo e dai responsabili dei fondi ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 124/1993, nonché dalla disamina degli esposti pervenuti relativi a questioni afferenti all'equilibrio e al generale funzionamento del fondo.

Nel corso dell'anno dovranno essere, infine, messe a punto le segnalazioni di vigilanza e avviata la definizione dei modelli di analisi dei diversi profili tecnici dell'operatività dei fondi (organizzazione interna, gestione amministrativa, gestione finanziaria, equilibrio attuariale).

6.3 Le proposte di modifica normativa

Nel corso del 1999, la Commissione presenterà al Ministro del lavoro una serie di proposte di possibili modifiche legislative, tenendo conto dell'esperienza sin qui maturata e avuto riguardo, da un lato alla necessità di armonizzare alcune disposizioni che non appaiono più perfettamente in linea sulla base delle novità introdotte da leggi successive, dall'altro di meglio definire situazioni che attualmente si prestano a non univoca interpretazione, dall'altro ancora di apportare alcune integrazioni che sembrano necessarie o opportune sia per l'operatività dei fondi che per il miglior svolgimento dell'attività della Commissione.

Appendice

PAGINA BIANCA

1. La durata dei procedimenti di autorizzazione

Per i fondi negoziali, il procedimento complessivo di autorizzazione si articola in due provvedimenti amministrativi distinti: con il primo, si rilascia l'autorizzazione alla raccolta delle adesioni al fondo già costituito, con il secondo, successivo, si autorizza il fondo ad esercitare l'attività¹. Per i fondi aperti, un unico provvedimento, che autorizza anche la costituzione, consente l'esercizio dell'attività.

Nel corso del 1998, la Commissione ha autorizzato 12 fondi negoziali alla raccolta delle adesioni e 3 all'esercizio dell'attività, mentre sono stati 71 i fondi aperti autorizzati alla costituzione e all'esercizio dell'attività. Alla data del 15 marzo 1999, sono divenuti 4 i fondi negoziali autorizzati all'esercizio dell'attività, cui si aggiungono 17 fondi negoziali autorizzati ancora soltanto alla raccolta delle adesioni, mentre sono saliti a 75 i fondi aperti autorizzati alla costituzione e all'esercizio dell'attività.

Alla data del 15 marzo 1999, la Commissione ha pertanto rilasciato complessivamente 100 provvedimenti di autorizzazione, dei quali 25 relativi a fondi negoziali e 75 a fondi aperti.

Fondi pensione negoziali. Provvedimenti di autorizzazione				
	1997	1998	1/1/99-15/3/99	al 15/3/99
Raccolta adesioni	4	12	5	21
Esercizio attività	1	3	0	4
Totale provvedimenti	5	15	5	25

Fondi pensione aperti. Provvedimenti di autorizzazione			
	1998	1/1/99-15/3/99	al 15/3/99
Esercizio attività	71	4	75
Istanze rigettate	8	-	8
Istanze ritirate	4	-	4

Le modalità e i tempi massimi per i procedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei fondi negoziali e aperti sono fissati dal decreto del Ministro del lavoro 211/1997 e dal regolamento adottato dalla Commissione il 27 gennaio 1998.

¹ L'istituzionalizzazione del provvedimento di autorizzazione alla raccolta delle adesioni scaturisce dalla necessità di salvaguardare l'applicazione del criterio elettivo per la scelta degli amministratori dei fondi (articolo 5, del decreto legislativo 124/1993) già a partire dal momento di autorizzazione dell'attività. Il fondo pensione, una volta istituito, risulta retto da organi nominati dai soggetti sottoscrittori delle fonti in sede di atto costitutivo e, in questa configurazione organizzativa, viene autorizzato ad effettuare la raccolta delle adesioni e le operazioni direttamente connesse. Successivamente, conseguita la base associativa ed eletti gli organi di amministrazione e controllo, viene autorizzato a esercitare tutte le operazioni in cui si articola la sua attività.

Le disposizioni in oggetto prevedono i seguenti tempi massimi:

- autorizzazione raccolta adesioni fondi negoziali : 90 giorni;
- autorizzazione esercizio dell'attività fondi negoziali: 60 giorni;
- autorizzazione esercizio dell'attività fondi aperti: 90 giorni.

Detti tempi possono essere prorogati, qualora particolari evenienze o esigenze istruttorie lo richiedano, fino a un massimo di ulteriori 180 giorni.

Avuto riguardo al tempo decorso dalla presentazione dell'istanza² fino al provvedimento finale, al netto dei tempi occorsi ai soggetti istanti per provvedere a modificare o completare gli atti, si è rilevata la durata dei due procedimenti relativi ai fondi negoziali e del procedimento di autorizzazione relativo ai fondi aperti.

Sotto il profilo giuridico formale i tempi del procedimento amministrativo si sospendono a seguito della formulazione di rilievi da parte della Commissione per riprendere a decorrere dal momento in cui il soggetto ripropone l'istanza che di quei rilievi dovrebbe tenere conto.

Sempre dal punto di vista giuridico formale, la sostituzione di atti (che la Commissione ha comunque consentito di operare senza che si provvedesse a presentare una nuova istanza), a seguito di una iniziativa spontanea del soggetto, stabilisce, invece, un nuovo inizio per la decorrenza dei termini. Nell'analisi presentata nel seguito, peraltro, considerando che molte riformulazioni spontanee degli atti sono condizionate da esigenze di adeguamento alla normativa (percepita in un momento successivo alla presentazione dell'istanza originaria), si è convenuto di prescindere dal dato formale, considerando che tali eventualità non interrompessero il trascorrere dei termini. La durata del procedimento così calcolata è più vicina ai tempi effettivamente trascorsi dalla presentazione dell'istanza, anche se non è più confrontabile, se non per disporre di un riferimento di massima, con i tempi formalmente a disposizione dell'amministrazione, decisamente più ampi.

Prima di prendere in considerazione i dati relativi alla durata dei procedimenti, si fa rilevare come la predisposizione e diffusione dei criteri utilizzati dalla Commissione per l'esame e l'interpretazione degli ordinamenti statutari ("orientamenti in materia statutaria", deliberati il 18 giugno 1997), oltre a conferire celerità e uniformità all'attività di valutazione della Commissione, abbia agevolato i soggetti legittimati alla promozione dei fondi nella redazione degli statuti. Si consideri, inoltre, che, nel marzo 1998, la Commissione ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'articolazione della fonte istitutiva dei fondi per i lavoratori autonomi, sulla base dei quali due fondi hanno inteso riformulare gli atti istitutivi: in questi casi il calcolo dei tempi complessivi del procedimento è stato effettuato a partire dalla data in cui sono stati acquisiti gli atti riformulati.

In tabella sono riportati, per ogni fondo negoziale, i tempi dei relativi procedimenti istruttori, distinti a seconda che si tratti di autorizzazione alla raccolta delle adesioni ovvero all'esercizio dell'attività.

² Allo scopo di conferire celerità ai procedimenti amministrativi, la Commissione ha operato in modo che, pur in mancanza di taluni documenti a corredo dell'istanza - peraltro immediatamente richiesti - fosse comunque avviato l'esame degli atti sostanziali (statuto, regolamento, fonti istitutive, scheda informativa).

FONDI PENSIONE NEGOZIALI
TEMPI DEI PROCEDIMENTI ISTRUTTORI
 (i dati sono espressi in giorni)

FONDI	Autorizzazione alla	
	raccolta adesioni	esercizio all' vita
FONCHIM	18	82
FONDODENTISTI	71	-
SOCRATE	133	-
FONDENERGIA	51	43
FONDO QUADRI FIAT	64	49
COMETA	5	25
FONSER	221	-
PREVIVOLO	121	-
FUNDUM	46	-
FONDO DIP TRENTO	54	-
ARCO	16	-
ALIFOND	59	-
FONDAPI	153	-
FONTE	76	-
PREVICOOPER	46	-
PREVIDOC	83	-
FONLIGURE	171	-
PREVIAMBIENTE	87	-
COOPERLAVORO	124	-
PREVICLAV	148	-
FONCER	157	-
MEDIA	61	50

La durata media dei procedimenti di autorizzazione alla raccolta delle adesioni è stata di circa 90 giorni. Per un gruppo di 8 fondi negoziali i tempi sono stati inferiori ai 60 giorni, per un secondo gruppo di 6 fondi l'approvazione della scheda informativa si è conseguita in un intervallo tra i 60 e i 130 giorni, per i restanti 7 fondi si sono superati i 130 giorni, e solo in un caso i 200 giorni.

Per il procedimento successivo, di autorizzazione all'esercizio, semplificato dall'esame preliminare dello statuto effettuato dalla Commissione in sede di approvazione della scheda informativa, la durata media è stata pari a 50 giorni.

Anche in relazione ai fondi pensione aperti, la Commissione aveva adottato e diffuso i criteri utilizzati nell'esame dei regolamenti dei fondi ("orientamenti in materia regolamentare", deliberati il 22 ottobre 1997). Peraltro, anche alla luce della diversa natura delle società promotrici dei fondi aperti (banche, compagnie di assicurazione, società finanziarie), le principali associazioni degli operatori (ABI, ANIA, ASSOGESTIONI) hanno avvertito l'esigenza di predisporre uno schema di regolamento al quale tutte le società, malgrado le differenti normative di settore, potessero fare riferimento. Detto schema di regolamento è stato portato all'attenzione della Commissione, che il 20 novembre 1997 lo ha ritenuto conforme alle previsioni legislative. A seguito della diffusione degli orientamenti in materia regolamentare e del suddetto schema di regolamento, pressoché tutte le società che avevano

presentato istanza di autorizzazione hanno provveduto a modificare interamente il regolamento del fondo, sottoponendolo all'approvazione della Commissione nella nuova versione: la durata del procedimento cui ci si riferisce nel seguito è stata naturalmente calcolata a partire dalla data di acquisizione del regolamento riformulato.

Si ricorda, ancora, che, sempre allo scopo di snellire l'iter del procedimento istruttorio, la Commissione, nel febbraio 1998, ha stipulato un apposito accordo di collaborazione con l'Isvap per l'esame delle norme assicurative dei regolamenti dei fondi aperti, accordo dal quale è successivamente scaturita anche la predisposizione di schemi generali per le norme di natura assicurativa.

FONDI PENSIONE APERTI
TEMPI DEI PROCEDIMENTI ISTRUTTORI
 (i dati sono espressi in giorni)

FONDI	Autorizzazione all'esercizio di attività
Paschi Prev. F.P.A.	175
Prewidenza - F.P.A. Winterthur	164
Fondo Pensione Aureo	301
F.P.A. Swiss Life (Italia)	121
F.P.A. Sai Investimenti	117
DB Omnifund F.P.A.	176
F.P.A. Previgest Mediolanum	138
F.P.A. Universo	65
F.P.A. Po Vita	72
F.P.A. Previgest Fund Mediolanum	185
F.P.A. Innovazione Vita	123
F.P.A. Sai	123
Cariparma & Piacenza F.P.A.	183
F.P.A. Previd-System	178
F.P.A. Futuro	191
F.P.A. Parvest Pensione	191
Maestrale F.P.A.	191
Fondo Pensione Fideuram F.P.A.	222
F.P.A. Progetto Sim. Cogef	232
Previras F.P.A.	213
F.P.A. Ina Contributi Definiti	137
Risparmio Pensione F.P.A.	123
F.P.A. Open Fund Nuova Tirrena	102
F.P.A. Teseo	184
F.P.A. Unipol Prev.	173
Azur Prev. F.P.A.	153
F.P.A. Bipiemme Arti E Mestieri	216
San Paolo Prev.	173
Toro Prev. F.P.A.	102
F.P.A. Pensione Piu' Romagest	120
segue	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Roma Vita Prev. F.P.A.	197
Arca Prev. F.P.A.	129
Previgen Valore F.P.A.	214
Previgen Valore Garantito	214
F.P.A. Vittoria Formula Lavoro	98
F.P.A. Fondiaria Previdente	206
F.P.A. Drop Personale	177
L. A. Prev. F.P.A.	192
F.P.A. B.N.L. Investire Prev.	272
F.P.A. Cattolica Gestione Prev.	249
F.P.A. Risparmio & Prev.	192
F.P.A. Axa	211
Pensione e Prev. Bpv-Bsgsp F.P.A.	130
Bpb Prev. Mercato E Progresso F.P.	129
Bpb Prev. Impresa E Lavoro F.P.A.	130
Diadema-Acquamarina F.P.A.	204
Kaleido-Prisma F.P.A.	191
F.P.A. Prime Pension Plan	223
Centrale Prev. Attiva F.P.A.	120
Kaleido-Tetraedro F.P.A.	191
Diadema-Topazio F.P.A.	191
Almeglio F.P.A. Alleanza A C.D.	193
F.P.A. Novara Vita	82
F.P.A. Carime Prev.	135
Acì F.P.A.	153
F.P.A. Unipol Futuro	189
F.P.A. Carige	146
F.P.A. Novaprevidenza	285
F.P.A. Seconda Pensione	335
F.P.A. Zurich Contribution	243
F.P.A. Previ. R+R	243
F.P.A. Brianza Prev.	196
Previcredit F.P.A.	201
F.P.A. Perseo Futuro	195
F.P.A. Itas	153
F.P.A. Astese	219
F.P.A. Carinord Prev.	184
Eurorisparmio Prev. Compl. Fpa	169
F.P.A. Previmaster	154
F.P.A. Arturo	71
Cdo Prev. F.P.A.	133
F.P.A. Aedifico	85
F.P.A. Euganeo Prev.	77
F.P.A. Giustiniano	134
Fondersel Prev. Fpa	191
Media	169

Come illustrato in tabella, la durata media dei procedimenti istruttori di autorizzazione è stata per i fondi aperti di circa 170 giorni. Un gruppo di 9 fondi ha visto chiudersi il procedimento in meno di 100 giorni. Per 31 fondi l'autorizzazione è

stata ottenuta in un intervallo tra 100 e 180 giorni. Per un terzo gruppo di 16 fondi la durata del procedimento è risultata compresa tra i 180 e i 200 giorni, termine che è stato superato nei restanti 19 casi.

La maggiore durata dei procedimenti, rispetto a quanto registrato per i fondi negoziali, ha indubbiamente risentito del fatto che, in molti casi, le società promotrici hanno riformulato, talora più di una volta, l'ordinamento regolamentare del fondo.

E', infine, opportuno ricordare che, nel caso dei fondi aperti, il procedimento è indubbiamente più complesso, prevedendo l'intervento anche di altre Autorità.

L'organizzazione interna e la gestione del personale della COVIP nel primo triennio di attività

Disposizioni di legge intervenute a più riprese nel corso del primo triennio di operatività della Commissione di vigilanza sui fondi pensione hanno portato il personale teoricamente acquisibile a 50 unità. Alla iniziale e tuttora vigente pianta organica, fissata dalla legge istitutiva, per il primo triennio, in 30 unità di ruolo, si aggiungono, infatti, a regime, 20 contratti di diritto privato a tempo determinato.

Con il decreto legge 515/1995 (più volte reiterato) e con il decreto legge 510/1996, convertito con la legge 608/1996, era stata prevista la possibilità per la Commissione di avvalersi fino a un numero di 20 comandi o distacchi da altre amministrazioni (con onere economico a carico di queste ultime fino al 31 dicembre 1997) e di effettuare contratti di diritto privato a tempo determinato nel limite di 10 unità.

Successivamente, con la legge 449/1997 (articolo 59, comma 38) si è consentito alla Commissione di continuare ad avvalersi di personale in posizione di comando, anche da amministrazioni che non svolgessero la propria attività nelle materie di competenza della stessa, aumentando il periodo nel quale l'onere economico doveva essere sostenuto dall'amministrazione di provenienza (sino al 31 dicembre 1998) e imponendo alle amministrazioni di adottare il provvedimento di comando richiesto dalla Commissione, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 127/1997.

La stessa norma ha, inoltre, elevato il numero massimo di unità di personale che potevano assumersi con contratti di diritto privato a tempo determinato (da 10 a 20) e ha previsto la possibilità, in via transitoria e eccezionale, di effettuare concorsi interni per l'immissione in ruolo di personale a comando o a contratto con almeno 12 mesi di permanenza in servizio presso la Commissione, da bandire, nei limiti della pianta organica, entro il 31 dicembre 1999.

Nell'avviare il reclutamento del personale, si è dovuto tenere conto in via prioritaria dell'esigenza di disporre di professionalità talvolta spiccatamente specialistiche e, comunque, di personale della carriera direttiva e dei primi livelli di quella operativa di notevole preparazione e di matura esperienza. Al contempo, si è

dovuta considerare la necessità di poter disporre del personale in questione in tempi rapidi.

L'eventuale indizione di concorsi pubblici non avrebbe potuto rappresentare una soluzione efficace, sia in considerazione della mancanza di una struttura interna idonea a gestirli, sia in considerazione dei necessari tempi di espletamento.

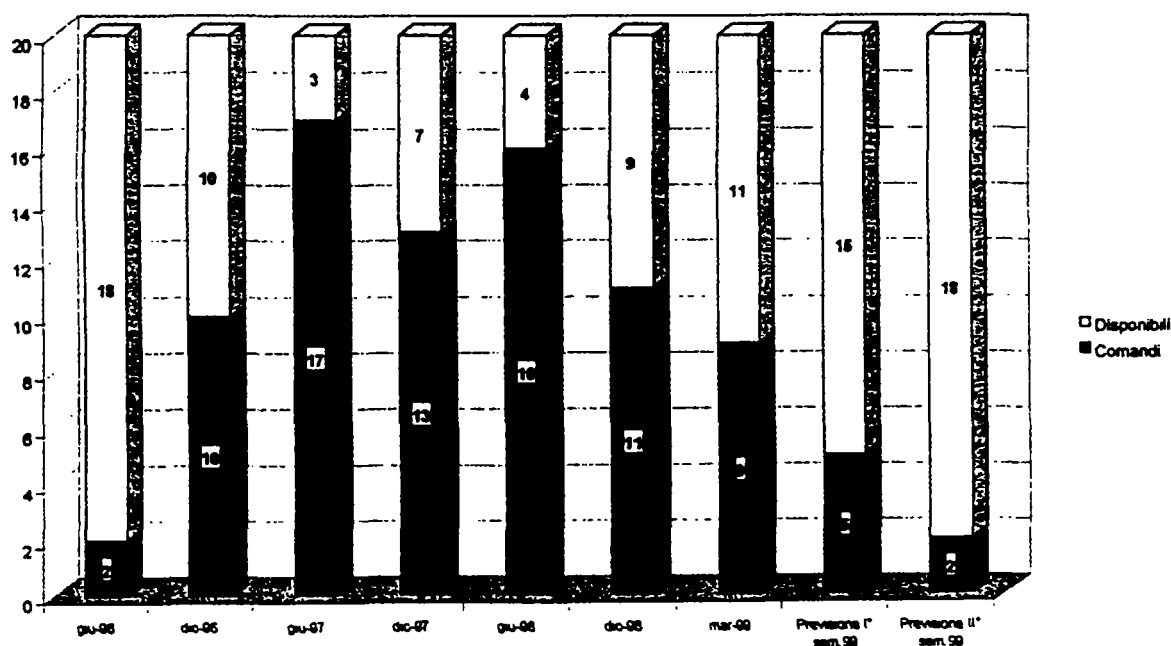
La Commissione ha, quindi, cercato di utilizzare sempre pienamente le possibilità aperte dalla successione dei menzionati interventi legislativi, avvalendosi in via prioritaria di comandi e contratti a tempo determinato. Del resto, lo stesso legislatore (legge 449/1997), prevedendo in via eccezionale la possibilità di bandire entro il 31 dicembre 1999 concorsi interni cui possono accedere i dipendenti in posizione di comando o assunti direttamente a contratto con un periodo di permanenza in servizio di almeno 12 mesi, confermava l'amministrazione nella scelta effettuata.

Anche per questa via, peraltro, si sono incontrate notevoli difficoltà, non arrivando tuttora ad attingere il tetto teorico stabilito dalla legge.

La richiesta, rivolta a diverse amministrazioni pubbliche, di rendere note ai propri dipendenti le esigenze di personale della Commissione, si è rivelata, di regola, poco produttiva, o perché disattesa o perché ha dato luogo a candidature poi giudicate non adeguate. Altre candidature sono state avanzate spontaneamente da dipendenti di altre pubbliche amministrazioni.

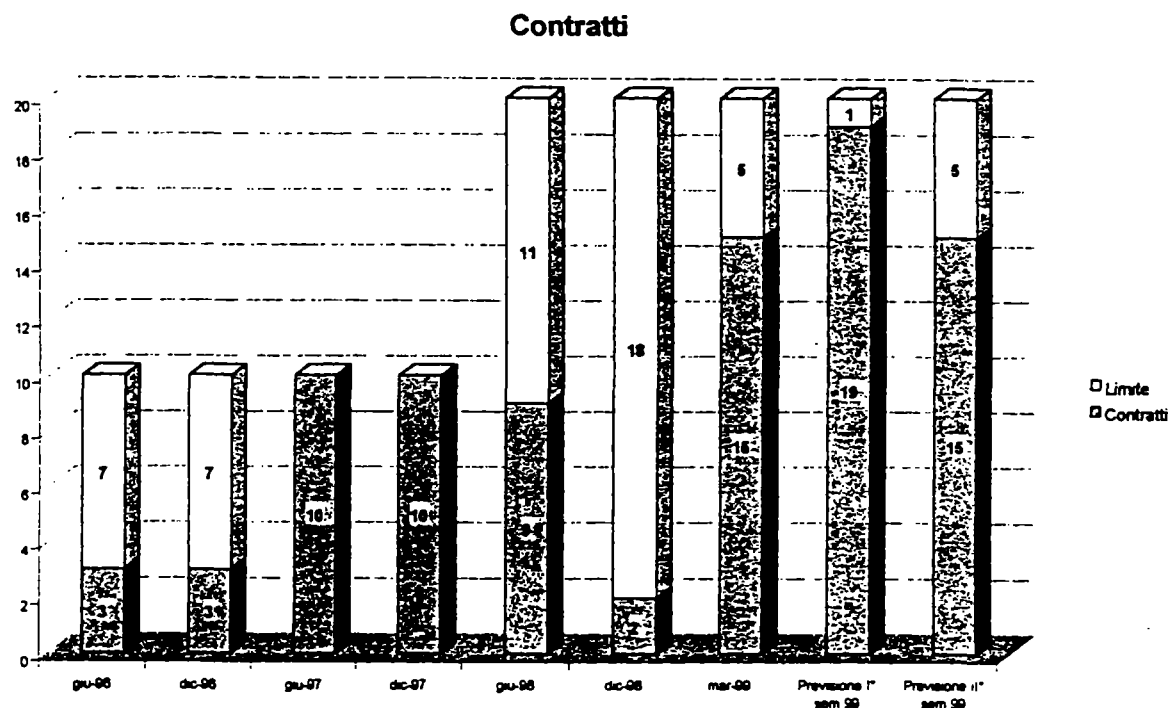
Nel triennio sono pervenute alla Commissione 126 domande, sono stati effettuati 78 colloqui di selezione, e in 39 casi si è proceduto alla richiesta di comando. Peraltro, solo 30 procedimenti si sono conclusi positivamente e, per effetto di 13 rinunce intervenute, a fine 1998 i comandi ancora in corso erano pari a 11, mentre 6 comandi avevano potuto accedere al ruolo.

Comandi



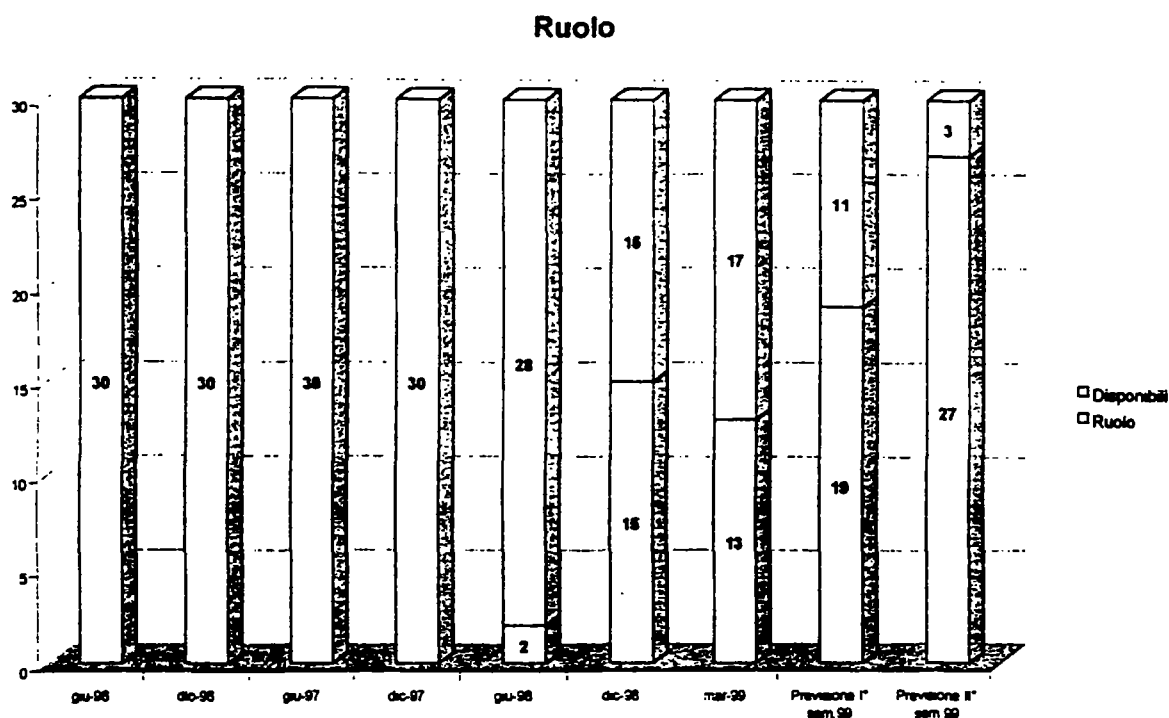
Nel caso dei contratti di diritto privato, dopo aver definito i profili professionali, la Commissione ne ha dato diffusione attraverso avviso pubblico, affidando la selezione a una specifica commissione di valutazione caratterizzata dalla presenza di componenti esterni scelti tra alti dirigenti dello Stato e magistrati amministrativi.

Nel primo triennio sono state effettuate tre fasi di selezione. Nel corso del 1998 è stata avviata e conclusa la selezione riferita a 9 profili professionali. La commissione di valutazione ha esaminato 626 domande, convocando per il colloquio 95 candidati. Su queste basi, sono state assunte, a partire dall'inizio del 1999, 13 unità di personale, pur dovendosi prendere atto della rinuncia di diversi candidati risultati idonei.



L'anno 1996 si è concluso con 13 dipendenti in servizio (10 in posizione di comando e 3 con contratto di diritto privato, incluso il Direttore Generale); l'anno 1997, con 23 dipendenti in servizio (13 in posizione di comando e 10 con contratto di diritto privato); l'anno 1998 con 28 dipendenti in servizio (15 unità di ruolo, 11 unità in comando e 2 unità a contratto).

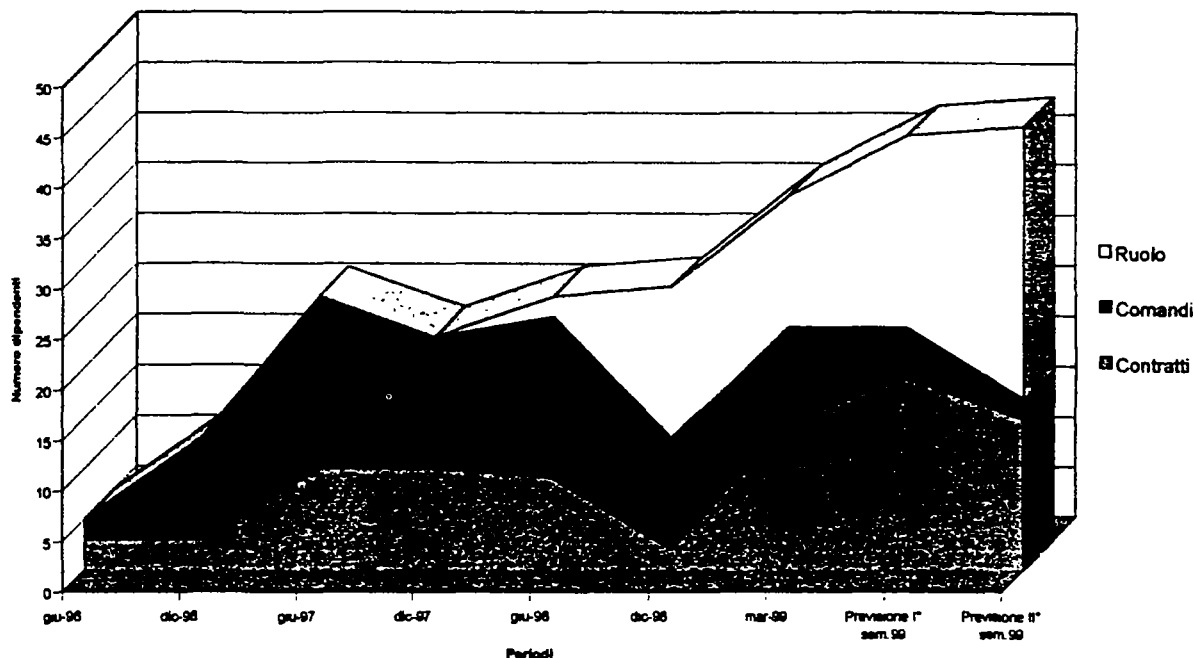
L'andamento del personale in servizio ha risentito delle rinunce intervenute a più riprese. Solo nel giugno del 1997, con 29 unità, si è avvicinato il tetto teorico acquisibile (allora di 30 unità). Ma alla fine del 1997 si era di nuovo a un livello nettamente inferiore, sebbene il massimo teorico fosse divenuto di 50 unità, e intorno ai 30 dipendenti si è tornati solo alla fine del 1998.



La crescita delle unità di personale è ora condizionata anche dal ritmo degli ingressi in ruolo in base alle normative speciali. I contrattisti assunti in tempo utile ipotizzano posti in ruolo che non possono essere coperti per concorso, sicché occorrerà attendere ancora alcuni mesi per avvicinare il tetto massimo teorico delle 50 unità. Attualmente sono in forza alla Commissione 38 dipendenti, così dislocati tra le unità organizzative: Direzione generale, 8 unità (comprendenti il personale che assolve a compiti di segreteria per l'intera struttura); Direzione amministrazione, personale e informatica, 7 unità (di cui due informatici); Direzione studi: una unità; Direzione legale, 3 unità; Direzione autorizzazioni, 8 unità; Direzione Vigilanza, 11 unità. Potranno raggiungersi le 43 unità entro il primo semestre del 1999, avviando tempestivamente la selezione dei contrattisti, ammesso che non si registrino ulteriori defezioni del personale comandato connesse a un ormai constatato disallineamento retributivo con le altre amministrazioni pubbliche.

Le ultime defezioni hanno riguardato soprattutto il personale comandato da altre amministrazioni pubbliche, in relazione al quale il trattamento economico per il personale di ruolo della Commissione è divenuto svantaggioso.

Distribuzione tipologie di impiego



Le difficoltà di attrarre personale dal mercato e la stessa impossibilità di conservare il personale già acquisito per comando, hanno convinto, alla scadenza del primo biennio di validità del Regolamento del personale, approvato nel mese di ottobre 1996, a rivedere gli assetti retributivi, apportando correzioni significative ai trattamenti di specifiche qualifiche (impiegati e funzionari), adeguando semplicemente gli altri. Verificata la compatibilità finanziaria, prevedendosi a regime un costo complessivo per retribuzioni e oneri riflessi di circa 5,7 miliardi per 50 unità di personale, in data 25 novembre 1998, si è così approvato un nuovo testo regolamentare, poi sottoposto al Ministro del lavoro per il previsto decreto di esecutività. A seguito delle perplessità e dei rilievi formulati dal Dicastero vigilante, soprattutto in relazione al trattamento economico, il Regolamento non è, alla data del 31 marzo 1999, divenuto esecutivo.

Le modeste disponibilità effettive di personale, inferiori, come si è visto, anche ai tetti teorici attingibili, hanno inevitabilmente condizionato anche le scelte organizzative.

La struttura organizzativa interna della Commissione è stata oggetto di continue modifiche e adeguamenti, anche in relazione all'esigenza di mobilitare le scarse risorse a disposizione sulle attività di volta in volta prioritarie. Talune di queste modifiche hanno investito lo stesso impianto definito nel primo Regolamento di organizzazione e funzionamento (approvato dalla Commissione a metà del 1996), modificato all'inizio del 1998 (deliberazione del 28 gennaio), e, ancora, a inizio del 1999.

Con le modifiche apportate nel mese di gennaio 1998, è stata semplificata la struttura organizzativa, articolandola in "Direzioni" e non più in Servizi e Uffici ed eliminando le unità i cui compiti potevano essere assolti attraverso un'attività di supervisione (così per le attività di segreteria, delegate direttamente alla Direzione Generale e non più incardinate in una specifica struttura). Sempre in direzione di una razionalizzazione, che ha consentito di economizzare risorse, si sono accorpati in una unica direzione l'Ufficio Amministrazione e bilancio e l'Ufficio Personale (la cui distinta e specializzata attività aveva permesso di affrontare in tempi rapidi la difficile fase dell'autorganizzazione). A questa direzione, si è attribuita più tardi la responsabilità di coordinare lo sviluppo del sistema informatico, nel quadro delle scelte organizzative, delle esigenze prospettate dalle altre Direzioni e delle indicazioni generali che saranno definite dalla Commissione.

Quanto al dimensionamento delle unità organizzative, nella prima fase di avvio operativo si è tenuto conto della necessità di consolidare l'apparato amministrativo, sicché il personale in servizio nelle strutture di supporto (amministrazione, segreteria e personale) rappresentava al termine del primo anno circa il 45 per cento del personale complessivo. Tale percentuale si è ridotta a un terzo alla fine del 1998 e si prevede diminuisca ulteriormente nel corso del corrente anno fino a raggiungere circa il 25% del personale in servizio. Corrispondentemente, il personale in forza alle unità organizzative con compiti spiccatamente tecnici (autorizzazioni, vigilanza, legale e studi) è destinato a incrementarsi progressivamente fino a raggiungere il 75% della forza lavoro complessiva.

Evoluzione della ripartizione delle risorse nel tempo

